



Bologna, 20 Febbraio 2017

Circolare n. 09/2017

Oggetto: Note di variazione nelle procedure concorsuali

Gentile Cliente,

con il presente documento desideriamo informarla che con le disposizioni contenute nel comma 567, articolo 1, L. n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il Legislatore modifica nuovamente l'articolo 26, D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina delle note di variazione.

La norma introdotta dalla Legge di stabilità dello scorso anno (art. 1 comma 126, peraltro soggetto a un'entrata in vigore differita, valevole solo per le procedure concorsuali avviate dopo il 31/12/2016) avrebbe consentito ai creditori di un soggetto in crisi di emettere la nota di variazione in diminuzione sulla base del solo avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere il definitivo accertamento dell'infruttuosità della stessa (per esempio, il decreto di chiusura del fallimento, oppure la conclusione delle attività liquidatorie del concordato preventivo).

L'intervento della Legge di Bilancio 2017 è volto a ripristinare la regola secondo cui l'emissione di nota di credito Iva e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente.

Viene anche abrogata la disposizione che prevedeva l'esonero di annotazione della nota di accredito ricevuta dal committente/acquirente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Con i migliori saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati